

20 SETTEMBRE 2018

**SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, PREVENZIONE E CONTRASTO AL TERRORISMO E ALLA CRIMINALITA’ MAFIOSA, MODIFICHE AL CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159, NONCHE’ MISURE PER LA FUNZIONALITA’ DEL MINISTERO DELL’INTERNO”.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di introdurre norme per rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso, al miglioramento del circuito informativo tra le Forze di polizia e l’Autorità giudiziaria e alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli enti locali, nonché mirate ad assicurare la funzionalità del Ministero dell’interno;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre strumenti finalizzati a migliorare l’efficienza e la funzionalità dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, attraverso il rafforzamento della sua organizzazione, nell’intento di potenziare le attività di contrasto alle organizzazioni criminali;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

Vista la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante “Modifiche al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del....;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, della giustizia, dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico

E M A N A  
il seguente decreto-legge

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, PREVENZIONE E CONTRASTO AL TERRORISMO E ALLA CRIMINALITA' MAFIOSA

#### Capo I

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo

#### Art. 1

*(Controllo, anche attraverso dispositivi elettronici, dell'ottemperanza al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare)*

1. All'articolo 282-bis, comma 6, del codice di procedura penale, dopo le parole "571," è aggiunta la seguente: "572," e dopo le parole: "612, secondo comma," è aggiunta la seguente: "612-bis,".

#### Art. 1-bis

*(Disposizioni in materia di esecuzione delle pene)*

1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 24, comma 1, le parole "per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno," sono soppresse e dopo le parole: "finalità rieducative" sono aggiunte le seguenti: "ovvero quando le predette finalità non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto";
  - b) dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

#### *"Articolo 24-bis*

*(Estensione dell'ambito di esecuzione delle pene secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni).*

*1. Quando nel corso dell'esecuzione di una condanna per reati commessi da minorenni sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva per reati commessi da maggiorenne, il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione, lo sospende secondo quanto previsto dall'articolo 656 del codice di procedura penale e trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per i minorenni. Se questi ritiene che vi siano le condizioni per la prosecuzione dell'esecuzione secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni, tenuto conto del percorso educativo in atto e della gravità dei fatti oggetto di cumulo, ne dispone con ordinanza l'estensione al nuovo titolo, altrimenti dispone la cessazione della sospensione e restituisce gli atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso dell'esecuzione. Si tiene altresì conto delle ragioni di cui all'articolo 24.*

*2. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.*

*Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.*

*3. La disposizione di cui al comma 1 non opera se il condannato si trova in custodia cautelare o abbia fatto ingresso in un istituto per adulti in espiatione di pena, per reati commessi dopo il compimento del diciottesimo anno di età.*

*4. L'esecuzione della pena nei confronti di chi ha commesso il reato da minorenni è affidata al personale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.*

*5. Quando l'ordine di esecuzione per il reato commesso da maggiorenne non può essere sospeso, il magistrato di sorveglianza per i minorenni trasmette gli atti al pubblico ministero che ha emesso l'ordine per l'ulteriore corso dell'esecuzione secondo le norme e con le modalità previste per i maggiorenni.”.*

2. All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 3-bis è abrogato. L'abrogazione ha effetto a decorrere dal 30 settembre 2021.

## **Art. 2**

*(Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo)*

1. Per le finalità di prevenzione del terrorismo, gli esercenti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481, comunicano, per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, i dati identificativi riportati nel documento di identità esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo, di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni. La comunicazione è effettuata contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e comunque con un congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo.
2. Il predetto Centro elaborazione dati procede al raffronto automatico dei dati comunicati ai sensi del comma 1 con quelli in esso conservati, concernenti provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o dell'Autorità di pubblica sicurezza, ovvero segnalazioni inserite, a norma delle vigenti leggi, dalle Forze di polizia, per finalità di prevenzione e repressione del terrorismo. Nel caso in cui dal raffronto emergano situazioni potenzialmente rilevanti per le finalità di cui al comma 1, il Centro elaborazione dati provvede ad inviare una segnalazione di allerta all'ufficio o comando delle Forze di polizia per le conseguenti iniziative di controllo, anche ai fini di cui all'articolo 4, primo comma, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. I dati comunicati ai sensi del comma 1 sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità tecniche dei collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni previste dal comma 1, nonché di conservazione dei dati. Il predetto decreto è adottato, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto può essere comunque emanato.
4. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza provvede all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

### **Art. 3**

*(Disposizioni in materia di accesso al CED interforze da parte del personale della polizia municipale)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il personale dei Corpi e servizi di polizia municipale dei Comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima legge al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nonché il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti le modalità di collegamento al Centro elaborazione dati e i relativi *standard* di sicurezza, nonché il numero degli operatori di polizia municipale che ciascun Comune può abilitare alla consultazione dei dati previsti dal comma 1.
3. All'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

### **Art. 4**

*(Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle Polizie municipali)*

1. Previa adozione di un apposito regolamento, emanato nel rispetto dei principi, concernenti anche la formazione del personale, stabiliti in sede di Conferenza Unificata, i Comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti possono dotare di armi comuni ad impulso elettrico, quale dotazione di reparto, in via sperimentale, per il periodo di sei mesi, due unità di personale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, individuato fra gli appartenenti ai dipendenti Corpi e Servizi di polizia municipale.
2. Con il regolamento di cui al comma 1, i Comuni definiscono, nel rispetto dei principi di precauzione e di salvaguardia dell'incolumità pubblica e della salute, previa intesa con i competenti servizi sanitari delle Regioni, le modalità della sperimentazione, che deve essere effettuata previo un periodo di adeguato addestramento del personale interessato.
3. Al termine del periodo di sperimentazione, i Comuni, con proprio regolamento, possono deliberare di assegnare in dotazione effettiva di reparto l'arma comune ad impulsi elettrici positivamente sperimentata. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.
4. I Comuni e le Regioni provvedono, rispettivamente, agli oneri derivanti dalla sperimentazione di cui al presente articolo e alla formazione del personale delle polizie municipali interessato, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.
5. All'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n.146, le parole: "*pistola elettrica Taser*" sono sostituite dalle seguenti: "*arma comune ad impulsi elettrici*".

## **Art. 5**

*(Estensione dell'ambito di applicazione del DASPO per le manifestazioni sportive)*

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 3 dicembre 1989, n. 401, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: *“Il divieto di cui al presente comma può essere adottato anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.”.*

## **Art. 6**

*(Estensione dell'ambito di applicazione del DASPO urbano)*

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) dopo le parole *“su cui insistono”* sono aggiunte le seguenti: *“presidi sanitari,”*;
  - b) dopo le parole *“flussi turistici,”* sono aggiunte le seguenti: *“aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ”.*

## **Art. 7**

*(Potenziamento di apparati tecnico-logistici del Ministero dell'interno)*

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale, ivi compreso il rafforzamento dei nuclei *“Nucleare-Batteriologico-Chimico-Radiologico”* (NBCR) del suddetto Corpo, nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, è autorizzata in favore del Ministero dell'Interno la spesa complessiva di euro 15.150.000. per l'anno 2018 e di euro 49.150.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, da destinare:
  - a) quanto a euro 10.650.000 per l'anno 2018 e ad euro 36.650.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, alla Polizia di Stato;
  - b) quanto a-euro 4.500.000 per l'anno 2018 e ad euro 12.500.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma *«Fondi di riserva e speciali»* della missione *«Fondi da ripartire»* dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## **Art. 8**

*(Disposizioni in materia di blocco stradale)*

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) all'articolo 1, comma 1, le parole "*in una strada ferrata*" sono sostituite dalle seguenti: "*in una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata,*";
  - b) l'articolo 1-bis è abrogato.
2. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole "*e degli articoli 473 e 474 del codice penale*" sono aggiunte le seguenti: "*, nonché dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66.*".

## **Capo II**

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla criminalità mafiosa

### **Art. 9**

*(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)*

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 10, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente: "*2-quater. In caso di conferma anche parziale del decreto impugnato, la corte di appello pone a carico della parte privata che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese processuali.*";
  - b) all'articolo 17, al comma 3-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
    - 1) alla lettera c) dopo la parola "*comunicazione*" è aggiunta la parola: "*sintetica*" e le parole "*La mancata comunicazione comporta l'inammissibilità della proposta*" sono sostituite dalle seguenti: "*Il procuratore nei dieci giorni successivi comunica all'autorità proponente l'eventuale sussistenza di pregiudizi per le indagini preliminari in corso. In tali casi, il procuratore concorda con l'autorità proponente modalità per la presentazione congiunta della proposta.*";
    - 2) la lettera d) è soppressa.
  - c) all'articolo 19, comma 4, **sono apportate le seguenti modificazioni:**
    - 1) **il secondo periodo è sostituito dal seguente: "*Possono altresì accedere, senza maggiori oneri, alle informazioni comunicate, ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, commi da 2 a 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e archiviate nell'apposita sezione dell'Anagrafe Tributaria. Il relativo accesso è disciplinato da apposite convenzioni, da stipularsi tra i Ministeri competenti e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.*"**;
    - 2) **all'ultimo periodo, dopo le parole: "*sequestro della documentazione*" sono inserite le seguenti: "*di cui al primo periodo*".**
  - d) all'articolo 67, al comma 8, dopo le parole: "*comma 3-bis, del codice di procedura penale*" sono aggiunte le seguenti: "*nonché per i reati di cui all'articolo 640, comma 2, n. 1) del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale*".

## **Art. 10**

*(Sanzioni in materia di subappalti illeciti)*

1. All'articolo 21, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al primo periodo, le parole *“l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda”* sono sostituite dalle seguenti: *“la reclusione da uno a cinque anni e con la multa”*;
  - b) al secondo periodo, le parole *“l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda”* sono sostituite dalle seguenti: *“la reclusione da uno a cinque anni e con la multa.”*.

## **Art. 11**

*(Monitoraggio dei cantieri)*

1. All'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole *“provinciale del lavoro”* sono aggiunte le seguenti: *“nonché al prefetto”*.

## **Art. 12**

*(Disposizioni per migliorare la circolarità informativa)*

1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: *“I predetti risultati e informazioni possono essere richiesti, altresì, dai soggetti menzionati nell'articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, qualora necessari per proporre l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale.”*.
2. L'articolo 160 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

*“Articolo 160*

*Per le finalità di prevenzione generale di reati e per l'esercizio del potere di proposta di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le cancellerie dei tribunali e delle corti di appello hanno l'obbligo di trasmettere ogni quindici giorni, anche per via telematica, il dispositivo delle sentenze di condanne irrevocabili a pene detentive al questore della provincia in cui il condannato ha la residenza o l'ultima dimora e al direttore della Direzione investigativa antimafia. Analogo obbligo sussiste per le cancellerie presso la sezione misure di prevenzione e presso l'ufficio G.I.P. del tribunale in relazione alla comunicazione di copia dei provvedimenti ablativi o restrittivi, emessi nell'ambito della rispettive attribuzioni, alle questure competenti per territorio e alla Direzione investigativa antimafia.”*

### **Art. 13**

*(Modifiche all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. All'articolo 143 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

*“7-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 7, qualora dalla relazione del prefetto emergano, riguardo ad uno o più settori amministrativi, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite o di eventi criminali tali da determinare un'alterazione delle procedure e da compromettere il buon andamento e l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, il prefetto, sulla base delle risultanze dell'accesso, al fine di far cessare le anomalie o illegalità riscontrate e di ricondurre alla normalità l'attività amministrativa dell'ente, individua i prioritari interventi di risanamento indicando gli atti da assumere, con la fissazione di un termine per l'adozione degli stessi, e fornisce ogni utile supporto tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici.*

*Decorso inutilmente il termine fissato, il prefetto assegna all'ente un ulteriore termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto il quale si sostituisce, mediante commissario ad acta, all'amministrazione inadempiente.”;*

b) al comma 11, il primo periodo è così sostituito: *“Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica ed al Parlamento europeo limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo.”.*

### **Art. 13-bis**

*(Modifiche in materia di attività svolte negli enti locali dal personale sovraordinato ai sensi dell'art. 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 706 le parole “5 milioni” sono sostituite dalle parole: “10 milioni”;

b) il comma 708 è così sostituito: *“708. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 704 a 707 si provvede mediante utilizzo delle assegnazioni spettanti agli enti locali, corrisposte annualmente dal Ministero dell'interno.”.*

## **TITOLO II**

### **DISPOSIZIONI FINALIZZATE AL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLE OCCUPAZIONI ARBITRARIE DI IMMOBILI**

### **Art. 14**

*(Modifiche all'articolo 633 del Codice penale)*



1. All'articolo 633 del Codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente: *“Nelle ipotesi di cui al secondo comma, si applica la pena della reclusione fino a quattro anni congiuntamente alla multa da 206 a 2.064 euro, nei confronti dei promotori e organizzatori dell'invasione, nonché di coloro che hanno compiuto il fatto armati.”*.

#### **Art. 15**

*(Modifiche all'articolo 266 del Codice di procedura penale)*

1. All'articolo 266, comma 1, lettera f-ter) del Codice di procedura penale, le parole *“516 e 517-quater del codice penale;”* sono sostituite dalle seguenti: *“516, 517-quater e 633, terzo comma del codice penale;”*.

### **TITOLO III**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI NONCHE'  
SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER  
L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA  
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

#### **Capo I**

**Disposizioni in materia di beni sequestrati e confiscati**

#### **Art. 16**

*(Disposizioni in materia di incarichi di gestione aziendale)*

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole *“comunque non superiore a tre”* sono inserite le seguenti: *“con esclusione degli incarichi già in corso quale coadiutore,”*.

#### **Art. 17**

*(Nomina e revoca dell'amministratore giudiziario)*

1. All'articolo 35-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 3 è sostituito dal seguente:

*“3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'impresa sequestrata o confiscata, dalla data di nomina dell'amministratore giudiziario e sino all'eventuale provvedimento di dissequestro dell'azienda o di revoca della confisca della stessa, ovvero alla data di destinazione dell'azienda, disposta ai sensi dell'articolo 48, sono sospesi gli effetti della pregressa documentazione antimafia interdittiva, nonché le procedure pendenti preordinate al conseguimento dei medesimi effetti.”*

## **Art. 18**

*(Tavoli provinciali sulle aziende sequestrate e confiscate)*

1. All'articolo 41-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al primo comma, le parole “sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, aventi il compito di:” sono sostituite dalle seguenti: “il prefetto può istituire, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, un tavolo provinciale sulle aziende sequestrate e confiscate, avente il compito di:”.

## **Capo II**

Disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

## **Art. 19**

*(Trasmissione telematica di dati tra Autorità giudiziaria e Agenzia)*

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 2:
    - 1) nel primo periodo, dopo la parola “sequestro”, la parola “e” è sostituita dal segno di interpunzione: “,” e dopo la parola “straordinaria” sono inserite le seguenti: “e i dati, individuati dal regolamento di attuazione previsto dall'articolo 113, comma 2, lettera c), indispensabili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.”;
    - 2) nel secondo periodo le parole “inserendo tutti” sono sostituite dalle seguenti: “aggiornando dalla data del provvedimento di confisca di secondo grado”;
    - 3) il terzo periodo è soppresso.
  - b) al comma 3:
    - 1) al secondo periodo, dopo la parola “coadiutore” sono inserite le seguenti: “ che può essere”;
    - 2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Qualora sia diverso dall'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato dall'Agenzia deve essere scelto tra gli iscritti, rispettivamente, agli albi richiamati all'articolo 35, commi 2 e 2-bis.”.

## **Art. 20**

*(Tariffe applicabili dall'Agenzia in materia di recupero e custodia di beni mobili registrati)*

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto in fine il seguente comma:

*“5-sexies. Per il recupero e la custodia dei veicoli a motore e dei natanti confiscati, l’Agenzia applica le tariffe stabilite con il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’art. 59 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Ferme restando le tariffe stabilite dal periodo precedente, l’Agenzia può avvalersi di aziende da essa amministrate operanti nello specifico settore.”.*

## **Art. 21**

*(Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate)*

1. All'articolo 41-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 8 è sostituito dal seguente:

*“8. L’Agenzia individua, con delibera del Consiglio direttivo, le aziende confiscate che, per settore di attività, consistenza patrimoniale o numero degli occupati, siano da ritenersi, anche in relazione al contesto territoriale in cui operano, di rilevante interesse socio-economico. Nei casi di cui al periodo che precede l’Agenzia può stipulare con il Ministero dello sviluppo economico apposite convenzioni finalizzate alla definizione di specifici piani di valorizzazione, nonché all’adozione degli interventi più opportuni per assicurare la proficuità dell’amministrazione ed il proseguimento dell’attività delle predette aziende.”.*

## **Art. 22**

*(Rendiconto di gestione)*

1. All'articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: *“il provvedimento di confisca di primo grado, entro sessanta giorni dal deposito”* sono sostituite dalle seguenti: *“i provvedimenti di confisca di primo e di secondo grado, entro sessanta giorni dal deposito di ciascuno dei medesimi provvedimenti.”;*

- b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

*“5-bis. Dopo il conferimento di cui all'articolo 38, comma 3, l’Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora la confisca venga revocata. In caso di confisca definitiva l’Agenzia trasmette al giudice delegato una relazione sull’amministrazione dei beni, esponendo le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo finale, con l’indicazione dei limiti previsti dall’articolo 53. In tale ultimo caso, il giudice delegato, all’esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della relazione.”.*

## **Art. 23**

*(Gestione dei beni confiscati)*

1. All'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel secondo periodo la parola “*anche*” è soppressa.

#### **Art. 24**

*(Razionalizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati)*

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

- 1) alla lettera b) le parole “*Presidente del Consiglio dei Ministri*” sono sostituite dalle seguenti “*Ministro dell’interno*”;
- 2) alla lettera c) le parole “*al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione*” sono sostituite dalle seguenti “*al patrimonio indisponibile del comune ove l’immobile è sito, ovvero al patrimonio indisponibile della provincia, della città metropolitana o della regione*”;
- 3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

*“d) trasferiti prioritariamente al patrimonio indisponibile dell’ente locale o della regione ove l’immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all’articolo 74 del citato testo unico approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, qualora richiesti per le finalità di cui all’articolo 129 dello stesso d.P.R. Se entro un anno l’ente territoriale destinatario non ha provveduto alla destinazione del bene, l’Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.”*

b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “*, nonché, per una quota non superiore al 30%, per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa anche allo scopo di valorizzare l’apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell’efficacia ed efficienza dell’azione dell’Agenzia. La misura della quota annua destinata all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa viene definita con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze su proposta dell’Agenzia e l’incremento non può essere superiore al 15 % della componente variabile della retribuzione accessoria in godimento da parte del predetto personale.*”;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

*“4-bis. Fermi restando i vincoli connessi al trasferimento nel patrimonio indisponibile dell’ente destinatario, nell’ambito delle finalità istituzionali di cui al comma 3, lettera c), rientra l’impiego degli immobili, tramite procedure ad evidenza pubblica, per incrementare l’offerta di alloggi da cedere in locazione a soggetti in particolare condizione di disagio economico e/o sociale anche qualora l’ente territoriale ne affidi la gestione all’ente pubblico a ciò preposto”;*

d) i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

*“5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell’Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. Qualora l’immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, l’acquirente dovrà*

*presentare la relativa domanda entro centoventi giorni dal perfezionamento dell'atto di vendita. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia e dell'avvenuta pubblicazione è data notizia nel sito internet dell'Agenzia del demanio. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al precedente periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è effettuata al miglior offerente, con esclusione del proposto o di colui che risultava proprietario all'atto dell'adozione della misura penale o di prevenzione, se diverso dal proposto, di soggetti condannati, anche in primo grado, o sottoposti ad indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a quello di cui all'articolo 416-bis.1 del codice penale, nonché dei relativi coniugi o parti dell'unione civile, parenti e affini entro il terzo grado, nonché persone con essi conviventi.*

*L'Agenzia acquisisce, con le modalità di cui agli articoli 90 e seguenti, l'informazione antimafia, riferita all'acquirente e agli altri soggetti allo stesso riconducibili, indicati al presente comma, affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, da soggetti esclusi ai sensi del periodo che precede, o comunque riconducibili alla criminalità organizzata, ovvero utilizzando proventi di natura illecita. Si applica, in quanto compatibile, il successivo comma 15. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.”.*

*“6. Possono esercitare la prelazione all'acquisto:*

- a) cooperative edilizie costituite da personale delle Forze armate e/o delle Forze di polizia;*
- b) gli enti pubblici aventi, tra le altre finalità istituzionali, anche quella dell'investimento nel settore immobiliare;*
- c) le associazioni di categoria che assicurano, nello specifico progetto, maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico;*
- d) le fondazioni bancarie;*
- e) gli enti territoriali.”*

*“7. La prelazione deve essere esercitata, a pena di decadenza, nei termini stabiliti dall'avviso pubblico di cui al comma 5, salvo recesso qualora la migliore offerta pervenuta non sia ritenuta di interesse.”.*

- e) dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:

*“7-ter. Per la destinazione ai sensi del comma 3 dei beni indivisi, oggetto di provvedimento di confisca, l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Il tribunale, disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni provvedimenti per ottenere la divisione del bene. Qualora il bene risulti indivisibile, i partecipanti in buona fede possono chiedere l'assegnazione dell'immobile oggetto di divisione, previa corresponsione del conguaglio dovuto in favore degli aventi diritto, in conformità al*

*valore determinato dal perito nominato dal tribunale. Quando l'assegnazione è richiesta da più partecipanti alla comunione, si fa luogo alla stessa in favore del partecipante titolare della quota maggiore o anche in favore di più partecipanti, se questi la chiedono congiuntamente. Se non è chiesta l'assegnazione, si fa luogo alla vendita, a cura dell'Agenzia e osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile o, in alternativa, all'acquisizione del bene per intero al patrimonio dello Stato per le destinazioni di cui al comma 3, e gli altri partecipanti alla comunione hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale, con salvezza dei diritti dei creditori iscritti e dei cessionari. In caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme, ponendole a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi del primo comma dell'articolo 45.”;*

f) il comma 10 è sostituito dal seguente:

*“10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del quaranta per cento al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del quaranta per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e, nella misura del venti per cento all'Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica”;*

g) dopo il comma 12-bis è aggiunto il seguente:

*“12-ter. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, non destinati ai sensi dei commi 12 e 12-bis, possono essere destinati alla vendita, con divieto di ulteriore cessione per un periodo non inferiore a un anno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5, sesto periodo, ovvero distrutti.”;*

h) dopo il comma 15-ter è aggiunto il seguente:

*“15-quater. I beni di cui al comma 5 che rimangono invenduti, decorsi tre anni dall'avvio della relativa procedura, sono mantenuti al patrimonio dello Stato con provvedimento dell'Agenzia. La relativa gestione è affidata all'Agenzia del demanio”.*

## **Art. 25**

*(Regime fiscale e degli oneri economici)*

1. All'articolo 51, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: *“Qualora sussista un interesse di natura generale”* sono sostituite dalle seguenti: *“Ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali”*.

## **Art. 26**

*(Iscrizione di provvedimenti al Registro delle imprese)*

1. Dopo l'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

*“Art. 51-bis  
(Iscrizione di provvedimenti al Registro delle imprese)*

*1. Il decreto di sequestro di cui all'articolo 20, il decreto di confisca di cui all'articolo 24, i provvedimenti di cui agli articoli 34 e 34-bis, la nomina dell'amministratore giudiziario ai sensi dell'articolo 41, il provvedimento di cui all'articolo 45, nonché tutti i provvedimenti giudiziari di cui al presente decreto legislativo comunque denominati, relativi ad imprese, a società o a quote delle stesse, sono iscritti, su istanza della cancelleria, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, con le modalità individuate dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al periodo precedente trova applicazione l'articolo 8, comma 6-ter, della legge n. 580 del 1993.”.*

**Art. 27**

*(Personalità giuridica e sedi dell'Agenzia)*

1. All'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il primo periodo è così sostituito:

*“1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma e fino a 4 sedi secondarie istituite con le modalità di cui all'articolo 112, nei limiti delle risorse ordinarie iscritte nel bilancio dell'Agenzia”.*

**Art. 28**

*(Attribuzioni degli organi dell'Agenzia)*

1. All'articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;
- b) al comma 4, dopo la lettera c) è inserita la seguente: *“c-bis) provvede all'istituzione, in relazione a particolari esigenze, fino a un massimo di quattro sedi secondarie, in regioni ove sono presenti in quantità significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nei limiti di cui all'articolo 110, comma 1;”*;
- c) al comma 4, le lettere d), e), h) ed m) sono sostituite dalle seguenti:

*“d) emana le linee guida interne che intende seguire sia per fornire ausilio all'autorità giudiziaria, sia per stabilire la destinazione dei beni confiscati; indica, in relazione ai beni aziendali, gli interventi necessari per salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale e i livelli occupazionali e, in relazione ai beni immobili, gli interventi utili per incrementarne la redditività e per agevolare la loro eventuale devoluzione allo Stato liberi da pesi e oneri, anche prevedendo un'assegnazione provvisoria ai sensi dell'articolo 110, comma 2, lettera b);*

*e) predisporre protocolli operativi su base nazionale per concordare con l'Associazione bancaria italiana (ABI) e con la Banca d'Italia modalità di rinegoziazione dei rapporti bancari già in essere con le aziende sequestrate o confiscate;"*;

*"h) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;"*;

*"m) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti e associazioni per le finalità del presente decreto;"*;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

*"4-bis. Qualora, nei casi previsti dall'ordinamento, le autorità competenti dispongano la demolizione di un bene nella gestione dell'Agenzia, questa procede con delibera del Consiglio direttivo, imputando i costi relativi ai fondi disponibili nella gestione e, qualora incapienti, avvalendosi di apposita apertura di credito disposta, a proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo di cui all'art. 44, comma 1. Nei casi di somma urgenza, l'Agenzia attinge alle disponibilità di qualunque altra procedura, da reintegrare tramite le aperture di credito di cui al periodo che precede. Se, dopo la demolizione, la confisca del bene è revocata, il soggetto in favore del quale è disposta la revoca non ha titolo a richiedere indennizzi o altre forme di ristoro per l'eventuale differenza di valore."*

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

*"5. Il Comitato consultivo di indirizzo:*

*a) può presentare proposte e fornire contributi per migliorare le attività di amministrazione e destinazione dei beni;*

*b) esprime pareri su specifiche questioni riguardanti la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati, nonché su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Consiglio direttivo, dal Direttore dell'Agenzia o dall'autorità giudiziaria"*.

## **Art. 29**

*(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia)*

1. All'articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 3 è sostituito dal seguente:

*"3. Sulla base di apposite convenzioni, anche onerose, l'Agenzia, per l'assolvimento dei suoi compiti e delle attività istituzionali, può richiedere, nei limiti degli stanziamenti del proprio bilancio, la collaborazione di Amministrazioni centrali dello Stato, ivi comprese società e associazioni in house ad esse riconducibili, di Agenzie fiscali ovvero di enti pubblici."*

## **Art. 30**

*(Disposizioni in materia di organico dell'Agenzia)*

1. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:



a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole “*si provvede*” sono aggiunte le seguenti: “*, nel limite di cento unità*”;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

*“2-bis. Per la copertura delle ulteriori settanta unità di incremento della dotazione organica, il reclutamento avviene mediante procedure selettive pubbliche, con oneri a carico dell’Agenzia, in conformità alla legislazione vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Per l’espletamento delle suddette procedure concorsuali, il Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’interno collabora con l’Agenzia.”;*

c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

*“4-bis. Nell’ambito della contrattazione collettiva 2019/2021 viene individuata l’indennità di amministrazione spettante agli appartenenti ai ruoli dell’Agenzia, in misura pari a quella corrisposta al personale della corrispondente area del Ministero della Giustizia.*

*4-ter. Oltre al personale di cui al comma 1, l’Agenzia è autorizzata ad avvalersi di una aliquota non superiore a 100 unità di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad enti pubblici economici. Nei limiti complessivi della stessa quota l’Agenzia può avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino a un massimo di 20 unità. Il predetto personale è posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità temporanea e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti con oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell’Agenzia all’amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.”.*

### **Art. 31**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. All’articolo 118 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto, infine, il seguente comma:

*“3-bis Le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché di cui all’articolo 2, commi da 618 a 623, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non trovano applicazione nei confronti dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata fino al terzo esercizio finanziario successivo all’adeguamento della dotazione organica di cui all’articolo 113-bis, comma 1. Allo scadere della deroga di cui al presente comma, entro 90 giorni, con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle*

*finanze su proposta dell’Agenzia vengono stabiliti i criteri specifici per l’applicazione delle norme derogate sulla base delle spese sostenute nel triennio.”*

2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis dell’art. 113-bis, i cui oneri sono valutati, per quanto riguarda il trattamento economico, in euro 3.399.612,20 annui a decorrere dall’esercizio finanziario 2019, si provvede mediante ..... Quanto al costo delle procedure concorsuali nell’anno 2019, valutato in euro 312.285, si provvede con le risorse disponibili sul bilancio dell’Agenzia.

**Art. 32**  
(*Abrogazioni*)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i commi 7 e 8 dell’articolo 52 sono abrogati.
2. L’articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.

**TITOLO IV**

Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell’interno

**Art. 33**  
(*Disposizioni per la riorganizzazione dell’amministrazione civile del Ministero dell’interno*)

1. Nell’ambito dei processi di riduzione organizzativa e al fine di garantire gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il Ministero dell’interno applica la riduzione percentuale del 20 per cento prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nella misura pari a ventinove posti di livello dirigenziale generale, attraverso:
  - a) la riduzione di otto posti di livello dirigenziale generale assegnati ai prefetti nell’ambito degli Uffici centrali del Ministero dell’interno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e successive modificazioni, con conseguente rideterminazione della dotazione organica dei prefetti di cui alla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 settembre 2015, n. 217;
  - b) la soppressione di ventuno posti di prefetto collocati a disposizione per specifiche esigenze in base alla normativa vigente, secondo le modifiche di seguito indicate:
    - 1) il numero dei prefetti da collocare a disposizione ai sensi dell’articolo 237, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dall’articolo 2, comma 6-novies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, non può eccedere il numero di due unità oltre quelli dei posti del ruolo organico;
    - 2). all’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, sostituire le parole “del 15 per cento” con le parole “del 5 per cento”;
    - 3). all’articolo 12, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo le parole “i prefetti”, sono inserite le seguenti parole “entro l’aliquota dell’1 per cento”.

2. Restano ferme le dotazioni organiche dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti, del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia, nonché del personale non dirigenziale appartenente alle aree prima, seconda e terza dell'Amministrazione civile dell'Interno di cui alla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 settembre 2015, n. 217;
3. All'articolo 42, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole "di 17 posti" sono sostituite dalle parole "di 14 posti".
4. Il Ministero dell'interno adotta, con le modalità e nel termine di cui all'articolo 12, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, il relativo regolamento di organizzazione. Entro il medesimo termine si provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con conseguente riassorbimento, entro il biennio successivo, degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui ai commi 1 e 2.

### **Art. 34**

*(Disposizioni urgenti in materia di durata del corso di formazione iniziale della carriera prefettizia)*

1. Al fine di garantire la piena efficienza operativa delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, ed in particolare di quelle sedi interessate dai fenomeni dell'immigrazione, assicurando la copertura dei posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, il V corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, relativo al bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4<sup>a</sup> Serie Speciale "Concorsi ed Esami" numero 84, del 26 ottobre 2012, ha, in via straordinaria, una durata non inferiore a dodici mesi, e si articola in un periodo di formazione teorico-pratica e in un periodo di tirocinio operativo, quest'ultimo di durata non inferiore a tre mesi, secondo le modalità di svolgimento stabilite previa intesa tra il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le politiche del personale per l'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie e la Scuola nazionale dell'amministrazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai vincitori nonché ai concorrenti dichiarati idonei, nel limite dei posti che le facoltà assunzionali renderanno disponibili, del Concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4<sup>a</sup> Serie Speciale "Concorsi ed Esami" numero 49, del 30 giugno 2017, in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede con una quota parte delle risorse delle facoltà assunzionali pari a € 308.486,28 per l'anno 2018, pari a € 308.486,28 per l'anno 2019 e, infine, pari a € 4.221.388,20 per l'anno 2020, per una spesa complessiva pari a € 4.838.360, 76."

### **Art. 35**

*(Nomina del presidente della Commissione per la progressione in carriera di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139)*

1. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 17, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo le parole "presieduta da un prefetto" sopprimere le parole: "scelto tra quelli preposti alle attività di controllo e valutazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286," .

### **Art. 36**

*(Disposizioni in materia di tecnologia 5g)*

1. All'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “, *avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*” sono sostituite dalle seguenti: “*. A tal fine i predetti Ispettorati possono richiedere all'Autorità provinciale di pubblica sicurezza l'ausilio della Forza pubblica*”.

### **Art. 37**

*(Norme in materia di pagamento dei compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia)*

1. **Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è autorizzata, a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio, la spesa per un ulteriore importo di euro 38.091.560 in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.**
2. **Il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 1, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente.**

### **Art. 38**

*(Incremento richiami personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione “Soccorso civile”, sono incrementati di 1 milione di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa pari a euro 16.052.678 per l'anno 2018 e a euro 20.052.678 a decorrere dall'anno 2019.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 38-bis**

*(Ulteriori disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)*

- 1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, e il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale confluiscono le risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, con riferimento alle risorse già affluite ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e non utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, alle quali si aggiunge una quota pari a euro 5.000.000, a decorrere dall'anno 2018, dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e successive modificazioni.**
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**

**Art. 39**

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.